

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1430

"Conversione in legge del
decreto-legge 7 aprile 2014,
n. 58, recante misure urgenti
per garantire il regolare
svolgimento del servizio
scolastico"

aprile 2014
n. 132



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1430**

"Conversione in legge del
decreto-legge 7 aprile 2014,
n. 58, recante misure urgenti
per garantire il regolare
svolgimento del servizio
scolastico"

aprile 2014
n. 132

a cura di: A. Sanso'
ha collaborato: M. Mercuri

INDICE

PREMESSA	7
SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 3 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	21

PREMESSA

Il presente *dossier* è stato predisposto in occasione dell'esame dell'[atto Senato n. 1430](#), *Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 3, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico*.

Il disegno di legge in commento, d'iniziativa governativa, è stato presentato al Senato l'8 aprile 2014 ed è stato assegnato in sede referente alla 7^a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1^a (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1^a (Aff. costituzionali) e 5^a (Bilancio).

Il provvedimento reca disposizioni, riguardanti sia i dirigenti scolastici sia i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, unificate dalla comune finalità di garantire la continuità del servizio scolastico in relazione a disfunzioni organizzative ed amministrative ed a contenziosi giurisdizionali che rischiano di incidervi negativamente, anche con riferimento al regolare svolgimento dell'anno scolastico.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica)

1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* -- 4^a serie speciale -- n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale, nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1** prevede che, al fine di garantire l'esercizio della funzione dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al [decreto direttoriale del 13 luglio 2011](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continui a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale, nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al comma in commento.

La procedura concorsuale di cui al citato decreto direttoriale, che si è svolta su base regionale, è stata oggetto di diverse pronunce di annullamento, totale o parziale, da parte del giudice amministrativo.

In particolare, per la regione Toscana, è intervenuta una recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, [n. 991 del 2014](#), che ha annullato in parte la procedura concorsuale, con possibili rischi per la regolare conclusione dell'anno scolastico per circa un terzo delle scuole toscane (112 scuole su 483).

In Lombardia il Consiglio di Stato ha disposto, con [sentenza n. 3747/2013](#), la ricorrezione degli elaborati ad opera di una diversa commissione esaminatrice, che ha già proceduto all'approvazione della nuova graduatoria.

Il TAR dell'Abruzzo ha disposto l'annullamento della graduatoria dei vincitori, ma finora, stante l'appello proposto dall'amministrazione, il Consiglio di Stato ha sospeso¹ la [sentenza n. 710/2013](#).

¹ Il Consiglio di Stato con tre ordinanze, identiche nel dispositivo, depositate il 25 settembre 2013 ha accolto i ricorsi cautelari presentati dall'Amministrazione e da molti candidati già inseriti nella

Il TAR del Molise ha sospeso, con la [sentenza n. 745/2012](#), la procedura concorsuale nella fase conclusiva, ma l'amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato. Il TAR ha, invece, respinto i ricorsi amministrativi concernenti le graduatorie regionali approvate in Calabria² e Campania³.

Come affermato dalla relazione illustrativa, la naturale "decadenza" dei dirigenti in questione, per effetto del pronunciamento del CdS, si accompagnerebbe a gravi inconvenienti per la continuità delle attività scolastiche relative all'anno in scolastico in corso. Infatti, la rimozione dalle funzioni dirigenziali del personale dirigenziale scolastico in questione si rifletterebbe nei maggiori oneri conseguenti alla contestuale assegnazione del medesimo in "soprannumero" agli istituti di provenienza - determinando, altresì, la necessità di ricorrere all'istituto delle "reggenze"⁴ nei relativi incarichi e, per di più, ostacolando anche una razionale programmazione dei trasferimenti di docenti per il prossimo anno scolastico.

L'analisi tecnico-normativa allegata sostiene che la soluzione proposta è il risultato del giusto bilanciamento tra il diritto inviolabile alla difesa in giudizio di cui all'art. 24 della [Costituzione](#) (collegato al principio del giusto processo contenuto nell'art. 111) da una parte, e il diritto allo studio di cui all'art. 34 dall'altra. In particolare, a fronte dell'obbligo che l'amministrazione ha di eseguire le sentenze, sussiste la necessità di assicurare, in via prioritaria ma per un periodo limitato, il regolare completamento dell'anno scolastico. Nel frattempo, si sta provvedendo a predisporre rapidamente la rinnovazione delle procedure concorsuali secondo le modalità indicate dai giudici amministrativi.

La norma, continua l'analisi tecnico-normativa, mira anche a garantire il rispetto del principio della continuità amministrativa attraverso la conservazione degli

graduatoria dei vincitori del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici in Abruzzo e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Abruzzo n. 00710/2013. Tale sentenza disponeva l'azzeramento delle procedure concorsuali e, in via consequenziale, l'annullamento della graduatoria definitiva. Ora la VI Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, accogliendo le istanze cautelari, ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Abruzzo con le seguenti motivazioni (Ordinanze del CdS nn. [201303718](#), [201303715](#), [201303714](#)).

² Il TAR per la Calabria di Catanzaro (Sezione Seconda) si è pronunciato su [12 ricorsi](#) contro la procedura del concorso per dirigente scolastico in Calabria.

³ Il Tar per la Campania (Sezione ottava) si è pronunciato su [plurimi ricorsi](#).

⁴ Ai sensi dell'articolo 69 del CCNL del comparto scuola, qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di presidenza o direzione: "ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o sostituzioni". La vigenza dell'articolo citato è poi confermata dal CCNL 24/7/2003, all'art. 142, e dall'art. 146 CCNL - 2007. Poi, l'articolo 2, comma 2 del CCNI 2007, ha previsto che al dirigente scolastico cui è affidata anche la "reggenza" di altro istituto, in aggiunta alle altre indennità (all'art. 43, comma 1, lettera i) e art. 57, comma 3 del C.C.N.L.) è riconosciuta una "integrazione della retribuzione di risultato, per un importo pari all'80% della parte variabile della retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in Reggenza". L'importo complessivo, determinato in relazione alla durata dell'incarico, sarà corrisposto in un'unica soluzione annuale, da imputare all'esercizio finanziario dell'anno di liquidazione, considerandosi pari ad un mese la frazione di servizio continuativo prestata non inferiore a 16 giorni.

effetti prodotti dagli atti posti in essere dagli stessi dirigenti scolastici nell'espletamento degli incarichi conferiti.

L'analisi di impatto della regolazione (AIR) allegata riporta che sono state sentite le organizzazioni sindacali, nonché una delegazione di dirigenti scolastici, che hanno condiviso la soluzione proposta.

La norma - che appare inquadrabile all'interno del complesso e delicato tema del rapporto tra legge e giudicato - potrebbe configurare una deroga al principio che imporrebbe la decadenza dall'inquadramento nei ruoli del pubblico impiego, allorché, ex post, risulti annullata la relativa procedura concorsuale che sia stata indetta per l'accesso, la quale ne costituisce in pieno titolo costitutivo e legittimante⁵.

Si osserva che con la temporanea "conferma" dei "vincitori" - sia pure solo in via transitoria e fino all'avvenuta conclusione della nuova procedura concorsuale a sanatoria di quella annullata - e l'esplicita sanatoria degli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi dirigenziali, potrebbero porsi i presupposti per il consolidamento, almeno medio tempore, nell'occupazione di posizioni in organico, al momento, tuttavia, prive del necessario titolo giuridico previsto dalla legge (il superamento di una regolare procedura concorsuale).

Sul punto, potrebbe essere opportuno valutare il rischio della possibilità - nonché gli ipotizzabili effetti d'oneri aggiuntivi per l'amministrazione⁶ - di contenziosi volti al definitivo riconoscimento delle posizioni acquisite - eventualmente, anche in "esubero" rispetto ai posti disponibili in organico - da parte di quei dirigenti scolastici che, all'esito della nuova procedura concorsuale, si dovessero trovare nella condizione di "non vincitori", pur avendo già ricoperto l'incarico corrispondente alla qualifica di dirigente scolastico per un tempo prolungato, proprio grazie alla norma in esame essendo stati dichiarati vincitori di una procedura selettiva annullata.

Si ricorda che l'art. 17 del [D.L. n. 104/2013](#) ha innovato la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'art. 29 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), disponendo che esso si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il comma 1-bis dell'art. 17 ha previsto che Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico del luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso. E' fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

⁵ La fattispecie che sembrerebbe avvicinarsi di più al caso in esame è quella prevista dall'articolo 127, lettera d), del [D.P.R. n. 3/1957](#) (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato), tuttora in vigore, laddove è previsto che il pubblico impiegato decada, allorché sia accertato che il relativo impiego sia stato conseguito a seguito di procedura viziata da elementi di "invalidità non sanabile". Si ricorda che l'articolo 3, sesto comma, del medesimo T.U. stabilisce che, fatte salve le eccezioni di legge, l'assunzione agli impieghi senza il concorso prescritto per le singole carriere, è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilità dell'impiegato che vi ha provveduto.

⁶ Si veda la [Nota di lettura n. 42](#) del Servizio del bilancio.

Il medesimo articolo 17, al comma 4, abroga il comma 618⁷ dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140](#), disponendo altresì che ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 104 continuano ad applicarsi le disposizioni del succitato comma 618 e del regolamento di cui al DPR n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'art. 17⁸.

⁷ Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.

⁸ Anche i successivi commi da 5 a 8 dell'art. 17 recano norme riferibili al concorso di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011.

"5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13

luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con i suddetti decreti direttoriali, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dall'insegnamento, anche in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.

5-bis. In attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare.

6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.

7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero

Il **comma 2** afferma che dall'attuazione del comma 1 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito si rimanda alla [Nota di lettura n. 42](#) del Servizio del bilancio.

dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può essere integrata, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300 candidati, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nell'anno 2014".

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole)

1. Al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che

li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip.

Il **comma 1** prevede che, al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

La relazione illustrativa specifica che in Campania e in Sicilia non sono state ancora attivate le convenzioni⁹ e al momento non è individuabile un aggiudicatario definitivo. Ne deriva l'esigenza, al fine di consentire i servizi di pulizia e di conseguenza il regolare svolgimento delle attività didattiche per l'anno in corso nelle scuole interessate, di ricorrere, in via temporanea, ai raggruppamenti e imprese attualmente fornitrici. Diversamente, in assenza della norma in commento, dal 1° aprile 2014 le istituzioni scolastiche site nei territori in cui non è attiva la convenzione Consip dovrebbero individuare un loro contraente tale da assicurare comunque un livello di efficienza paragonabile a quello tipico dei contratti Consip, ma il ridottissimo tempo a disposizione non

⁹ Alla data del 28 febbraio 2014, la [nota n. 1846 del MIUR](#) riporta che i territori dove la convenzione quadro Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altri ausiliari non è attiva sono: Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. La medesima nota specifica che per le scuole delle regioni Basilicata e Calabria, in considerazione della prossima attivazione della convenzione-quadro Consip, si daranno a breve, altresì, istruzioni in merito alla procedura da seguire per il ricorso, dal mese di aprile, alla medesima convenzione.

consente l'espletamento di alcuna delle procedure previste dal [decreto legislativo n. 163 del 2006](#)¹⁰.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 748, della [L. n. 147/2013](#) dispone la prosecuzione, sino al 28 febbraio 2014, dei contratti, in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari ove, alla predetta data del 31 dicembre 2013, non siano state attivate convenzioni con la CONSIP.

Viene, altresì, previsto che le istituzioni scolastiche situate nei territori ove è attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, acquistino servizi ulteriori, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e ausiliari individuati da ciascuna istituzione, avvalendosi delle imprese aggiudicatrici della gara CONSIP fino al 28 febbraio 2014.

Tali servizi aggiuntivi potranno essere effettuati nel limite di spesa di euro 34,6 milioni. Si prevede, inoltre, che il Governo attivi, entro il 31 gennaio 2014, un tavolo di confronto per definire soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle convenzioni CONSIP.

L'articolo 19, comma 1, del [D.L. n. 16/2014](#) (in corso di conversione) differisce al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dall'articolo 1, comma 748, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e in essere al 31 dicembre 2013, in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente.

Più specificamente, le istituzioni scolastiche richiamate sono quelle situate:

- sia nei territori nei quali non è attiva¹¹ la convenzione CONSIP, che acquistano tali servizi dalle imprese che li fornivano alla data del 31 dicembre 2013 (alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data);
- sia nei territori nei quali, alla medesima data del 31 dicembre 2013, è attiva la convenzione CONSIP, che acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara¹², al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione (fino al 31 marzo 2014).

Per l'acquisto dei suddetti servizi, il comma autorizza una deroga al limite di spesa disposto dall'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013, ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche.

Per le finalità di cui al comma 1, il limite di spesa di 34,6 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 748, della L. n. 147/2013 è incrementato di 20 milioni di euro, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4 della [L. n. 440/1997](#) per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

¹⁰ *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

¹¹ Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con Nota n. 1846 del 28 febbraio 2014, specifica che i territori dove la convenzione quadro Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altri ausiliari non è attiva sono: Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.

¹² Sulla gara Consip e sul suo stato di attuazione, si veda la risposta del Governo alle interrogazioni a risposta immediata in Commissione 5-01947, 5-01949, 5-01952, del 23 gennaio 2014.

L'articolo 58, comma 5¹³, del [D.L. n. 69/2013](#)¹⁴ (L. n. 98/2013) ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del [D.P.R. n. 119/2009](#)¹⁵. In relazione a questi ultimi, dispone anche che, a decorrere dal medesimo a.s. 2013/2014, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell'a.s. 2012/2013.

Il **comma 2** afferma che gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip.

Con riferimento ai servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, l'AIR allegata riporta che è stato attivato un tavolo tecnico di confronto per una soluzione definitiva della problematica occupazionale conseguente alla riduzione degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante i lavoratori ex LSU e appartenenti ai cosiddetti "appalti storici", addetti allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole. Al tavolo tecnico hanno partecipato le amministrazioni interessate, i rappresentanti dei consorzi e delle imprese appaltatrici e le organizzazioni sindacali. L'esigenza di garantire la continuità del servizio di pulizia nelle scuole dei lotti non ancora aggiudicati Consip è stata condivisa con le parti consultate.

¹³ Si ricorda che l'art. 1, c. 449, della L. 296/2006, richiamato nel testo del comma 5, dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP.

¹⁴ *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.*

¹⁵ *Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

In relazione all'esternalizzazione dei servizi nelle scuole, l'art. 4 del D.P.R. n. 119/2009 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale. La relazione tecnica allegata all'A.C. 1248 stimava il limite di spesa annuale in circa 280 milioni di euro - derivanti dal prodotto fra il numero dei posti di collaboratore scolastico accantonati nell'a.s. 2012-2013, pari a 11.851 posti, e lo stipendio annuale lordo di un collaboratore scolastico supplente, pari a 23.581,37 euro - a fronte di una spesa di 390 milioni di euro. Pertanto, il risparmio complessivo derivante dalle disposizioni recate dal co. 5 ammontava, in base alla stessa relazione tecnica, a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 e a 36,6 milioni di euro già nel 2013.

Articolo 3
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'**articolo 3** dispone che il decreto-legge in commento entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>118</u>	Dossier	Le Camere alte nei Paesi extraeuropei
<u>119</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi"
<u>120</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1328 "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)"
<u>121</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" (<i>edizione provvisoria</i>)
<u>122</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi "Chi ben comincia...: il sistema educativo dalla nascita ai sei anni"
<u>123</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1413 "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
<u>124</u>	Dossier	Libro bianco sulla difesa e sicurezza della Francia (2013)
<u>125</u>	Dossier	La riforma del Senato e del Titolo V nell'A.S. n. 1429 d'iniziativa del Governo - <i>note di sintesi</i>
<u>126</u>	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: cinque testi a confronto (1997-2014)
<u>127</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro"
<u>128</u>	Testo a fronte	La ripartizione delle competenze legislative tra Stato federale ed Enti federati nelle Costituzioni di Belgio, Germania, Australia e Stati Uniti
<u>129</u>	Dossier	Le parti del DEF 2014 di interesse della Commissione Affari costituzionali
<u>130</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1450 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"
<u>131</u>	Dossier	Le parti del DEF 2014 di interesse della Commissione Istruzione

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it